Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 22 settembre 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). *Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano* e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1976.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976, in corso di perfezionamento;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

b) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 2.500.000.000 così ripartito:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 1.860.000.000;

per la ricostituzione forestale L. 640.000.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 5.195 ad ettaro e nella misura di L. 400.000 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa nell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 27 febbraio 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3082 del 16 settembre 1975;

Vista la relazione integrativa alla relazione del piano stilato in data 2 febbraio 1976, prot. n. 2585/6 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Emilia-Romagna per il complessivo importo presunto di L. 2.500.000.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

a) l'intervento dei vigili del fuoco deve essere richiesto oltre che per i casi previsti dal piano anche in quei casi disposti dalle leggi in vigore in materia di difesa dalle pubbliche calamità;

b) per la rilevazione ecologico-statistica deve adottarsi la scheda di cui alla circolare n. 7 del 1975 emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste;

c) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorchè inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

d) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, le opere e gli interventi previsti dalle lettere d), e), f), g), ed m), dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le soprintendenze ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 2.500.000.000 di cui lire 640.000.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(9920)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1976.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Marche in data 11 agosto 1975;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976 in corso di perfezionamento;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) il pascolamento nei boschi;

b) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

c) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 7.661.455.000 di cui:

per la difesa antincendi, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 3.805.600.000;

per la ricostituzione forestale L. 3.855.855.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 25.056 ad ettaro e nella misura di L. 25.387 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 18 maggio 1976:

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10/75 in data 9 marzo 1976 della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Marche in data 11 agosto 1975 per il complessivo importo presunto di L. 7.661.455.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

a) a norma dell'art. 7 della legge n. 47/1975, i comandi di stazione forestali oltre ad avvisare i comuni sono tenuti ad organizzare od effettuare il primo immediato intervento diretto;

b) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a norma dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

c) per le zone sottoposte alla tutela paesistica, ambientali, artistica e archeologica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e archeologici competenti per territorio, ai fini di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica, artistica e archeologica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 7.661.455.000 di cui lire 3.855.855.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(9922)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Caratteristiche del biglietto della Banca d'Italia da lire 50.000 « tipo 1977 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 31 maggio 1977, concernente le caratteristiche del biglietto di banca da L. 50.000 « tipo 1977 », che dovrà servire per la sostituzione delle banconote di pari taglio attualmente in circolazione;

Vista la lettera n. 904679, in data 6 giugno 1977, della amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il suddetto biglietto da L. 50.000 « tipo 1977 »;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 « tipo 1977 » avrà i distintivi ed i segni caratteristici appresso indicati:

Il biglietto di banca da L. 50.000 « tipo 1977 » è stampato in calcografia e letter-set su carta filigranata lievemente colorata di speciale impasto ad alte caratteristiche, contenente fibrille luminescenti.

Nella carta è inserito inoltre un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale nella zona centrale del biglietto.

La filigrana, che è a punto fisso, è posta sulla destra guardando il recto ed è costituita da una testina raffigurante l'effige di una giovane donna, di ideazione originale dello stesso bozzettista.

Il biglietto ha dimensioni di mm 70 × 149 e non presenta margini bianchi in quanto i fondini, sia sul recto che sul verso, coprono quasi per intero la superficie del biglietto.

Il recto del biglietto reca sulla parte di sinistra la stessa figura riprodotta in filigrana e cioè l'effige di una donna disegnata dal bozzettista Guglielmo Savini, stampata in calcografia prevalentemente in colore bleu. All'altezza delle spalle, con un taglio di colore ad arco di cerchio, una zona della parte inferiore del ritratto è stampata in colore rosso violaceo. La testina spicca rispetto ai fondini calcografici e ai grisses che, stampati con diverse intensità sia sulla destra che sulla sinistra, contornano la testina. Il nome dell'incisore A. CANFARINI INC. è stampato in calcografia a sinistra in basso del biglietto mentre quello del bozzettista G. SAVINI INV. è impresso sempre in calcografia in basso a destra, allineato col nome dell'incisore.

Oltre all'immagine della giovane donna, gli altri elementi calcografici del recto del biglietto sono:

il contrassegno di Stato, che è posto in basso, a sinistra del volto;

alcuni motivi decorativi, realizzati a guilloche, a forma di nastro o di spirale a sinistra del ritratto ed al centro del biglietto. La stampa di questi elementi è eseguita, con opportuni tagli di colore, nelle tinte bleu, rosso violacco e verde;

i fondini geometrici disegnati a guilloche e costituiti da un fine intreccio di linee che costituiscono lo sfondo della testina e del contrassegno. La stampa di questi elementi è eseguita nei colori bleu, rosso violaceo;

la scritta LIRE CINQUANTAMILA seguita dal valore 50.000 in cifre che occupano l'intero lato superiore orizzontale del biglietto. La parola LIRE è composta da lettere che nella metà superiore si presentano campite e stampate in verde mentre nell'altra metà appaiono in negativo; la parola CINQUANTAMILA è stampata in negativo su un fondo per la metà superiore di colore verde e per la metà inferiore di colore bleu e rosso violaceo. Le cifre 50.000 sono interamente campite e stampate in due colori, verde e rosso violaceo;

la scritta PAGABILI A VISTA AL PORTATORE al centro della zona superiore del biglietto immediatamente sotto la parola CINQUANTAMILA;

le firme del Governatore e del Cassiere, sormontate dalle rispettive didascalie, nella parte centrale del biglietto in due spazi appositi, delimitati dai fondi calcografici;

la scritta BANCA D'ITALIA divisa in due parole poste alle due estremità del lato inferiore del biglietto. Le lettere delle due parole sono interamente campite con un fondino e sono stampate con divisione orizzontale in due colori: la parola BANCA in bleu scuro (zona superiore) e verde (zona inferiore); la parola D'ITALIA in rosso violaceo (zona superiore) e bleu scuro (zona inferiore).

In posizione paracentrale destra, vicino alla zona riservata alla filigrana, in linea con lo spazio riservato alla firma del Cassiere, è ricavata una aureola a forma di quadrato con lato di circa 10 mm in cui sono stampati in letter-set tre quadrati concentrici con un puntino al centro corrispondenti a disegni identici impressi sempre in letter-set, sul verso del biglietto.

In tutta la zona cromatica del recto, esclusi lo spazio riservato alla filigrana e a due porzioni dei margini verticali, è impresso in letter-set un fondino costituito da sovrapposizione di linee ondulate con diversa inclinazione in modo da realizzare un effetto di moiree. Sono escluse la zona riservata al ritratto, in cui il fondino è

costituito da linee verticali, e quella riservata al contrassegno di Stato in cui il fondino è composto da linee rette inclinate.

La stampa dei fondini è realizzata in modo da dare impressioni cromatiche tendenti al bleu nelle fasce destra e sinistra del biglietto, al rosso violaceo nella fascia centrale che comprende il ritratto e una parte del contrassegno di Stato.

Il passaggio della tonalità dal bleu al rosso violaceo è ottenuto con procedimento ad iride.

Il verso del biglietto è occupato per circa due terzi della intera superficie da una sintesi grafica di elementi architettonici opportunamente stilizzati, appartenenti a epoche comprese tra il 400 e l'800 senza un preciso riferimento ad edifici o monumenti esistenti.

Sono così ad esempio visibili, al centro della banconota, inscritti nel cerchio un colonnato ed un prospetto di una cappella quattrocenteschi, una cupola sfaccettata settecentesca ed un prospetto di una costruzione di ispirazione palladiana. A sinistra è stampata una porzione di un timpano seicentesco e nella zona sottostante vi è un motivo floreale barocco.

Sulla parte destra del verso del biglietto in basso fa spicco una composizione costituita da un timpano triangolare sovrapposto ad un altro timpano arcuato di ispirazione settecentesca mentre nella zona mediana vi è un elemento decorativo orizzontale tratto da un portale rinascimentale.

La composizione, che è stampata in calcografia, è stata realizzata ricorrendo all'impiego di fondini a guilloche ed alla tecnica dell'incisione chimica per creare gli effetti di chiaro scuro e di profondità.

I colori impiegati per la stampa calcografica sono: il bleu, il verde ed il viola che si intersecano fra di loro utilizzando il sistema di stampa ad intaglio.

Sul lato orizzontale in alto a sinistra del biglietto sono inoltre stampati, sempre in calcografia, su due righe le comminatorie penali:

LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E
GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI

A destra è stampato il valore in cifre 50.000 le cui cifre sono campite con un fondino calcografico a guilloche costituito da un fitto intreccio di linee.

In basso a sinistra, nello spazio compreso tra il termine della calcografia ed il taglio carta, ancora in calcografia, è impressa la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA. Completano la stampa calcografica due segmenti di retta impressi in orizzontale rispettivamente al limite superiore ed inferiore del biglietto.

Anche per il verso, come per il recto, i fondini letterset occupano quasi l'intera superficie del biglietto escluse la zona della filigrana e due porzioni dei lati verticali. Su uno dei due margini verticali, nello spazio lasciato libero dai fondini, sono riportati gli estremi dei decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

Il tono generale dei fondini del verso, che sono costituiti da sovrapposizione di ondulati e da archi di cerchi, mediante l'impiego del procedimento ad iride, passa dal rosso violaceo nella parte sinistra, all'arancione nella zona centrale per ridivenire, nella zona di destra, rosso violaceo.

Nella zona centrale inoltre, attraverso un'opportuna elaborazione dei fondini è ricavata un'area circolare di tonalità più chiara ed a confine di questa, sulla sinistra, in una zona libera di calcografia, sono stampati tre quadratini concentrici con un puntino al centro in corrispondenza degli identici motivi stampati sul recto.

In basso a sinistra, immediatamente sotto la zona della filigrana, è stampata in tipografia l'indicazione della serie e del numero del biglietto che è costituita da un'apposita combinazione di lettere e cifre. La stampa della serie e del numero è ripetuta in basso a destra del biglietto, allineata con l'altra.

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato — in calcografia e in due colori: bleu e rosso violaceo — il contrassegno di Stato le cui immagini e motivi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10036)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 176.350.000.000 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (E.G.A.M.) e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi, ed, in particolare, gli articoli 7 e 8 a norma dei quali il Ministro per il Tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario, per la copertura dell'onere di lire 150 miliardi previsto per l'anno stesso — a valere sulle autorizzazioni stabilite per il 1977 dal provvedimento relativo al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore — nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito;

Visto il proprio decreto n. 163611/66-AC in data 4 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 386, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 176.350.000.000, all'interesse annuo del 10 %, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gen-

naio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° gennaio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 163611/66-AC in data 4 maggio 1977, con cui, alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 23878 del 9 maggio 1977 di L. 150.003.310.000 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5003 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1977, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 163611/66-AC del 4 maggio 1977, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1977, mediante mandato estinguibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale, e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, recante soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (E.G.A.M.) e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il trattamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del Tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del Tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, cinquecento copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro o di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 26.452.500 (ventiseimilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecento) pari allo 0,015 % sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 13.226.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 300

(10001)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vossloh, in Sarsina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì), con effetto dal 6 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9954)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vossloh, in Sarsina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì), con effetto dal 6 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vossloh, con sede in Sarsina (Forlì), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9955)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1976, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria e successive modificazioni;

Visto il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale dell'Umbria presentato in data 19 novembre 1976 dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Vista la decisione n. 265 pronunziata in data 31 marzo 1977 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Confederazione generale dell'industria italiana, ed è stato annullato il decreto ministeriale 26 luglio 1976 nella parte concernente la scelta in seno al Comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Umbria, quale rappresentante della categoria dei datori di lavoro del settore industria, del nominativo indicato dall'Intersind anzichè quello proposto dalla Confederazione ricorrente;

Considerato che in conseguenza della decisione del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria di accoglimento del ricorso della Confederazione generale dell'industria italiana e dell'annullamento parziale dell'anzidetto decreto ministeriale 26 luglio 1976, è necessario procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'Umbria;

Viste le risultanze degli atti istruttori compiute alla stregua dei criteri indicati nel citato decreto ministeriale 26 luglio 1976 e gli ulteriori elementi di valutazione emersi dall'esame della citata decisione n. 265 del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria per l'individuazione delle principali organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Considerato che sono risultate maggiormente rappresentative, nella regione Umbria, le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato il decreto ministeriale 26 luglio 1976 nella parte concernente la scelta in seno al comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'Umbria del nominativo indicato dall'Intersind anzichè dalla Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 2.

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria è così composto:

Guidobaldi Angelo (CGIL), Biagetti Gianfranco (CISL), Bicelli Giancarlo (UIL) e Sotgiu Antonio (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Isidoro Quinto (CGIL) e Cimbolini Giuliano (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Valecchie Eligio (CGIL) e Rughi Tito (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio ed attività affini;

Cardinali Galileo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Maury dott. Antonettore (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Castelli dott. Giuseppe (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Stoppini ing. Raffaele (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio ed attività affini;

Bianchi dott. Lucio (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Laurenzi rag. Antonio, direttore capo e Cresta dott. Attilio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fortunato dott. Samuele, dirigente superiore e D'Amico dott. Benedetto, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Doldo dott. Francesco, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(10011)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Indicazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro tra gli istituti di credito fondiario ed edilizio e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto, in particolare, l'art. 5, ultimo comma, della cennata legge n. 865 il quale attribuisce ai Ministro per il tesoro, fra l'altro, la facoltà di indicare, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Vista la domanda con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha chiesto di essere designato a compiere le operazioni di mutuo previste dalla ripetuta legge 22 ottobre 1971, n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione del suddetto Istituto, affinchè lo stesso possa operare con sollecitudine in conformità a quanto disposto dalla ricordata legge n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indicato ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge n. 865.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla ripetuta legge n. 865 con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la sua attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10000)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle associazioni di bachi da seta dell'Associazione nazionale bachicoltori, in Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1976, con il quale sono state emanate le disposizioni esecutive per il riconoscimento, nel territorio della Repubblica italiana, a norma dei regolamenti (CEE) n. 707/76 del consiglio del 28 marzo 1976 e n. 822/76 della commissione del 7 aprile 1976, delle associazioni di produttori di bachi da seta;

Vista la domanda presentata il 30 novembre 1976, dall'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale, eretta con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1693, con sede in Treviso, via Avogari, 27, tendente ad ottenere il riconoscimento di idoneità per l'iscrizione nell'elenco nazionale delle associazioni di produttori di bachi da seta;

Considerato che lo statuto sociale dell'ente, pur presentando taluni aspetti atipici rispetto alla normativa operante nel settore, può essere ritenuto accettabile ai fini dell'iscrizione richiesta;

Decreta:

L'Associazione nazionale bachicoltori eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1693 del 7 febbraio 1951, con sede in Treviso, via Avogari, 27, è iscritta nell'elenco nazionale delle associazioni di produttori di bachi da seta, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 27 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(9916)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Sostituzione del presidente e nomina del segretario della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Considerato che il prof. Giorgio Stupazzoni, direttore generale della produzione agricola, ha lasciato il servizio e che pertanto occorre designare il presidente della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la

commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nella persona del direttore generale della produzione agricola, pro-tempore;

Ritenuto, che occorre altresì procedere alla designazione di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che svolga le funzioni di segreteria limitatamente agli adempimenti della prima sezione;

Decreta:

Il dott. Michele De Pace, direttore generale reggente della produzione agricola, è designato presidente della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione del prof. Giorgio Stupazzoni.

Il dott. Nicola Fontana, direttore di divisione aggiunto, è chiamato a svolgere le funzioni di segretario della prima sezione del comitato predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1975, con il quale il prof. Ferdinando Ventriglia venne nominato, tra gli altri, componente il consiglio d'amministrazione del suddetto istituto;

Considerato che il prof. Ventriglia, a seguito della sua nomina a presidente dell'Isveimer, ha rassegato le dimissioni dal suddetto incarico;

Ritenuta l'opportunità di accettare le predette dimissioni e di procedere alla nomina di un nuovo membro del consiglio d'amministrazione della menzionata Banca nazionale del lavoro;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, sono accettate le dimissioni del professor Ferdinando Ventriglia da componente del consiglio d'amministrazione della banca stessa.

Il dott. Felice Ruggiero è nominato componente del consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del prof. Ventriglia.

Il dott. Ruggiero scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 14 ottobre 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10037)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 settembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze terrestri e marittime dall'Iran e per le provenienze terrestri dalla Turchia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le proprie ordinanze del 31 agosto 1977, con le quali le provenienze marittime ed aeree della Turchia e le provenienze aeree dall'Iran venivano sottoposte dalle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Considerato il perdurare dell'infezione colerica nei Paesi del Medio Oriente;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze di cui alle premesse sono estese anche alle provenienze, via terra, dalla Turchia e alle provenienze, via terra e via marittima, dall'Iran.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10073)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalle Isole Gilbert.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità concernente la presenza di casi di colera nelle Isole Gilbert;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalle Isole Gilbert sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10074)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10075)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1918/77 della commissione, del 19 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1919/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1920/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1921/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1922/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1923/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1924/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1925/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1926/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1927/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1928/77 della commissione, del 25 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 218 *del* 26 *agosto* 1977.

(53/C)

Regolamento (CEE) n. 1929/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1930/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1931/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI.

Regolamento (CEE) n. 1932/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1933/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1934/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1935/77 della commissione, del 26 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1885/77 della commissione, del 18 agosto 1977, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 214 del 22 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 27 *agosto* 1977.

(54/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1977, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.947.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4448/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 settembre 1977, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4450/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 settembre 1977, il comune di Monte Porzio (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.115.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4453/M)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1977, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4449/M)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 settembre 1977, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.253.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4451/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 settembre 1977, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.634.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4452/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Immobiliare Noche, in Crevacuore

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il dott. Enrico Della Valle è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Immobiliare Noche, in Crevacuore (Vercelli) sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 22 aprile 1975, in sostituzione del ragionier Terenzio Piletta Milanin.

(9966)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Sarbam dell'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sarbam concessa all'impresa Sariaf S.p.a., via Clavature, 22, Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9926)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Hortox dell'impresa Siapa S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Hortox concessa all'impresa Siapa S.p.a., via Yser n. 16, Roma, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9928)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Allegan dell'impresa Siapa S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Allegan concessa all'impresa Siapa S.p.a., via Yser, 16, Roma, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9929)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Veram dell'impresa Verchim-Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Veram concessa all'impresa Verchim-Asterias S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9930)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ricidul dell'impresa Caffaro S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ricidul concessa all'impresa Caffaro S.p.a., via Privata Vasto, 1, Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9931)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Escanex dell'impresa Tecniterra S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Escanex concessa all'impresa Tecniterra S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9932)

Diniego di autorizzazione del presidio sanitario denominato Amil 50 Fiori dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977 è stata negata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Amil 50 Fiori all'impresa Tecniterra.

(9933)

Diniego di autorizzazione del presidio sanitario denominato Metiol 20 E.C. dell'impresa Siapa S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977 è stata negata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Metiol 20 E.C. all'impresa Siapa S.p.a., via Yser, 16, Roma.

(9927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante una cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10076)

Vacanza delle cattedre di composizione architettonica e di fondamenti di economia presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) composizione architettonica;

2) fondamenti di economia,

alla cui copertura l'istituto medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del corpo accademico del predetto Istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 19 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,80	883,80	—	883,80	883,90	883,80	883,70	883,80	883,80	883,80
Dollaro canadese	822,45	822,45	—	882,45	823,05	822,50	822,68	822,45	822,45	819,95
Franco svizzero	371,56	371,56	—	371,56	371 —	371,55	371,46	371,56	371,56	371,55
Corona danese	143,16	143,16	—	143,16	142,75	143,15	143,16	143,16	143,16	143,15
Corona norvegese	161,18	161,18	—	161,18	161,20	161,18	161,25	161,18	161,18	161,15
Corona svedese	182,22	182,22	—	182,22	182,05	182,20	182,15	182,22	182,22	182,20
Fiorino olandese	358,84	358,84	—	358,84	358,80	358,85	358,76	358,84	358,84	358,82
Franco belga	24,655	24,655	—	24,655	24,64	24,65	24,658	24,655	24,655	24,65
Franco francese	179,36	179,36	—	179,36	179,25	179,35	179,36	179,36	179,36	179,35
Lira sterlina	1540,20	1540,20	—	1540,20	1540,70	1540,25	1540,15	1540,20	1540,20	1540,20
Marco germanico	380,29	380,29	—	380,29	380,05	380,30	380,25	380,29	380,29	380,27
Scellino austriaco	53,415	53,415	—	53,415	53,40	53,45	53,417	53,415	53,415	53,40
Escudo portoghese	21,85	21,85	—	21,85	21,80	21,85	21,83	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,444	10,444	—	10,444	10,45	10,44	10,445	10,444	10,444	10,44
Yen giapponese	3,314	3,314	—	3,314	3,311	3,31	3,314	3,314	3,314	3,30

Media dei titoli del 19 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,150
Redimibile 3,50 % 1934	98,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,600
» 5 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,650
» 5 % (Città di Trieste)	94 —
» 5 % (Beni esteri)	93,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,275
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	96,975
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,450
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,675
» » 9 % 1980	90,500
» » 10 % 1981	90,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,75
Dollaro canadese	822,565
Franco svizzero	371,51
Corona danese	143,16
Corona norvegese	161,215
Corona svedese	182,185
Fiorino olandese	358,80
Franco belga	24,656
Franco francese	179,36
Lira sterlina	1540,175
Marco germanico	380,27
Scellino austriaco	53,416
Escudo portoghese	21,84
Peseta spagnola	10,444
Yen giapponese	3,314

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere destinate alla decorazione della nuova sede della scuola elementare in località Colle dei Frati del comune di Zagarolo.

IL SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARTISTICI E STORICI DI ROMA

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Decreta:

Art. 1.

La soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma (già soprintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte medioevali e moderne per il Lazio), ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede della scuola elementare in Colle dei Frati nel comune di Zagarolo (Roma).

Descrizione delle opere d'arte:

un pannello per decorazione murale realizzato in mosaico con motivi liberi, delle dimensioni di ml 2,00 × 3,00, da collocare nell'atrio della scuola.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso farà pervenire a propria cura e spese, alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, piazza S. Marco, 49, gli elaborati e i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera eseguita in scala 1:5 in gesso ed un particolare al vero delle dimensioni di m 0,40 × 0,85 realizzato con i materiali che l'artista intende impiegare nell'opera;

b) una relazione illustrante l'opera da eseguire con le modalità di esecuzione, i materiali, gli eventuali accorgimenti per l'installazione dell'opera artistica;

c) una dichiarazione in carta legale debitamente sottoscritta dall'artista in cui sia specificato:

1) il motto di identificazione degli elaborati;

2) le generalità ed il domicilio del concorrente;

3) di aver preso visione degli ambienti in cui dovrà essere inserita l'opera d'arte;

4) di ritenere il compenso stabilito dall'art. 7 del bando pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel bando stesso.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire a questa soprintendenza il bozzetto di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 accuratamente imballato e protetto.

Tale bozzetto non dovrà recare il nome del concorrente ma sarà contraddistinto esclusivamente da un motto che dovrà essere indicato sia sull'involucro del plico sigillato contenente il bozzetto, sia su una etichetta applicata sul retro dell'opera stessa.

Sull'involucro del plico dovrà essere inoltre dattiloscritta la seguente dicitura:

Concorso opere artistiche per la nuova sede della scuola elementare in Colle dei Frati, nel comune di Zagarolo in provincia di Roma.

La relazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 sarà rimessa a parte in plico opaco sigillato con dattiloscritta la predetta dicitura ed il motto di identificazione: in tale plico sarà inclusa una busta, anch'essa opaca e sigillata, recante il motto di identificazione e contenente la dichiarazione in carta legale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3.

Art. 5.

Il recapito o la consegna del plico contenente la documentazione richiesta dovrà effettuarsi non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* presso la soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, piazza S. Marco, 49, Roma.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati nelle ore di ufficio ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del motto identificativo unitamente al giorno e all'ora di ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

I progetti che, per qualunque causa, dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopra indicato, non saranno presi in considerazione ma trattenuti a disposizione degli interessati fino a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorsa detta scadenza questa soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Della commissione farà parte anche un funzionario della soprintendenza con mansioni di segretario, senza diritto di voto.

La commissione giudicherà inappellabilmente a maggioranza assoluta.

In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Gli artisti pittori membri della commissione non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Le buste contenenti i documenti per l'identificazione dei concorrenti saranno aperte dopo che la commissione giudicatrice avrà redatto la graduatoria di merito.

La commissione nominerà il vincitore a cui assegnare l'esecuzione dell'opera.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Nel caso che nessuno dei bozzetti presentati venga ritenuto meritevole di approvazione, non si procederà all'aggiudicazione ed il concorso resterà senza effetto. La soprintendenza si riserva in tal caso di bandire un ulteriore concorso. Nel caso inoltre che il giudizio della commissione sia subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente esecutore del bozzetto riconosciuto più meritevole, sarà invitato a trattare per le occorenti modifiche. Tali eventuali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi aggiuntivi speciali.

Il premio verrà assegnato unicamente al vincitore che avrà realizzato il bozzetto prescelto. Nulla competerà ai concorrenti per qualsiasi spesa sostenuta per la preparazione e presentazione dei bozzetti.

Art. 7.

Il compenso al vincitore per l'esecuzione dell'opera è stabilito in complessive L. 2.206.777 (diconsi lire duemilioniduecentoseimilasettecentosettantasette).

Nel suddetto compenso sono compresi tutti gli oneri anche fiscali ed in particolare l'I.V.A. senza diritto di rivalsa.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma.

Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% dell'importo contrattuale che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dall'amministrazione stessa alla Cassa nazionale di assistenza e belle arti.

Art. 8.

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista vincitore del concorso.

Per l'esecuzione dell'opera sarà concesso un periodo di tempo massimo di quattro mesi dalla lettera di comunicazione della vincita del concorso, trascorso il quale sarà applicata una penalità di L. 20.000 giornaliere.

Art. 9.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, se la commissione nominerà il vincitore, sarà comunicato direttamente ad esso. Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla data della predetta comunicazione il certificato di cittadinanza italiana, pena la decadenza del concorso.

I bozzetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati dietro esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale;* trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Il bozzetto prescelto rimarrà invece di proprietà del comune di Zagarolo.

Art. 10.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il soprintendente: BRUGNOLI PACE

(10089)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni al diario degli esami e istituzione di una sede periferica con nomina del relativo comitato di vigilanza del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo U.L.M.O.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976, registro n. 12, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato modificato l'art. 9 del citato bando di concorso;

Considerato che il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) « Teresa Gerini », via Tiburtina km 10, Ponte Mammolo, Roma, che ha messo a disposizione i locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso i giorni 19 e 20 luglio 1977 come precisato all'art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1976 (bando di concorso), può assicurare una disponibilità di mille posti;

Considerato che per i giorni 19 e 20 luglio 1977, non è stato possibile reperire una sede periferica per l'espletamento delle prove scritte;

Visto il telestato n. 3783 del 31 maggio 1977 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, con il quale sono state date assicurazioni del reperimento dei locali per l'effettuazione delle prove scritte del concorso di cui trattasi, nei giorni 23 e 24 luglio 1977 presso la sede periferica da istituire, a norma dell'art. 4 del bando di concorso medesimo;

Considerato che con la predetta nota 3783 dell'U.R.L.M.O. di Bologna, sono stati designati i nominativi dei funzionari che faranno parte del comitato di vigilanza, di cui all'art. 3, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto necessario modificare il diario degli esami di cui all'art. 4 del bando di concorso;

Considerata l'opportunità di istituire una sede periferica di esame oltre quella già prevista dal predetto art. 4 del bando di concorso dato l'elevato numero degli aspiranti;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976, citato nelle premesse, a parziale modifica dell'art. 4 del bando, avranno luogo nei giorni 23 e 24 luglio 1977, anzichè nei giorni 19 e 20 luglio 1977.

Art. 2.

A ulteriore modifica del citato art. 4 del bando di concorso, le prove scritte avranno luogo nelle seguenti sedi: Roma e Bologna.

I candidati, le cui domande di partecipazione al concorso siano pervenute al Ministero entro il 2 marzo 1977, saranno assegnati alla sede di Roma; i candidati, le cui domande siano pervenute dopo il 2 marzo 1977, saranno assegnati alla sede di Bologna.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova, ruolo U.L.M.O., indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 23 e 24 luglio 1977, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma, C.A.P. (Centro addestramento professionale) Teresa Gerini, via Tiburtina km 10, Ponte Mammolo;

Bologna, Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2.

Art. 4.

L'inizio effettivo delle prove scritte di esame previsto dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati assegnati alle sedi di Roma e Bologna, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il comitato di vigilanza per la sede periferica di esame del concorso a sei posti di segretario in prova, prevista dal presente decreto è costituito come segue:

SEDE DI BOLOGNA

Presidente:

Bonelli dott. Mario, direttore capo, U.P.L.M.O. Modena.

Membri:

Calabrese dott. Francesco, direttore capo, U.P.L.M.O. Forlì;
Sarno Tiberio, direttore U.P.L.M.O. Bologna.

Segretario:

Giusti Domenico, segretario principale, U.R.L.M.O. Bologna.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con apposito provvedimento formale, eserciterà le sue funzioni presso la sede di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1977

p. *Il Ministro:* SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 233

(9868)

Modificazione al bando di concorso, per esami a sei posti di segretario in prova, ruolo U.L.M.O.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976, registro n. 12, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977, con

il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976, recante: « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, in materia di proporzionale degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego »;

Considerato che i posti vacanti presso l'U.P.L.M.O. di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina, sono regolarmente accantonati;

Considerato che stante tale nuova disciplina, nessun vincitore del concorso indetto con citato decreto ministeriale 25 ottobre 1976 può essere destinato nella predetta provincia;

Ritenuto necessario modificare l'art. 9 del citato decreto ministeriale 25 ottobre 1976 per quanto attiene la destinazione dei vincitori del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del bando di concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976, è così modificato:

« I vincitori del concorso che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione "eccezion fatta per l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia autonoma di Milano", e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 171

(9869)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Grassi Giovanni Battista, nato a Roma il 26 gennaio 1947 . . punti 98 su 100
2. Di Martino Carlo, nato ad Asmara l'11 novembre 1938 . . . . » 97 »
3. Gentili Giuseppe, nato a Trevi nel Lazio il 5 agosto 1942 . punti 96 su 100
4. Retaggio Ida Enrica, nata a Milano il 24 novembre 1942 . » 95 »
5. Cerone Giancarlo, nato ad Ortona dei Marsi il 3 settembre 1943 . » 90 »
6. Favelli Fabio, nato a Firenze il 16 agosto 1939 » 90 »
7. Pecchioli Eugenio, nato a Firenze il 7 agosto 1940 » 90 »
8. Caloni Vittorio, nato ad Arezzo il 13 novembre 1942 . » 89 »
9. Schillaci Vito, nato a Motta S. Anastasia il 6 aprile 1945 . . » 89 »
10. Trancanelli Vittorio, nato a Spello il 26 aprile 1944 . » 89 »
11. Mastrangeli Bruno, nato a Tivoli il 23 settembre 1942 » 88 »
12. Bosco Vincenzo, nato a Siracusa il 24 luglio 1945 . » 86 »
13. Gliori Renzo, nato a Genova il 23 novembre 1943 » 86 »
14. Giacchino Pietro, nato a Savona il 10 luglio 1944 » 85 »
15. Staudacher Carlo, nato a Strigno il 28 luglio 1943 . . . » 85 »
16. Bonandrini Luigi, nato a Casnigo il 20 dicembre 1942 » 84 »
17. Caputo Raffaele, nato a Villamaina il 19 gennaio 1941 » 84 »
18. Marchiò Marco, nato a Sarzana il 25 aprile 1938 . . » 84 »
19. De Masi Giuseppe, nato a Nardò il 20 maggio 1939 . . » 83 »
20. Calisti Giovanni Maria, nato a Viterbo l'8 maggio 1945 . . » 82 »
21. Galli Domenico, nato a Piacenza il 19 aprile 1941 » 82 »
22. Martino Antonio, nato a Ripacandida il 26 agosto 1940 . » 82 »
23. Ramella Rodolfo, nato a Tradate il 2 giugno 1943 . . » 82 »
24. Rinaldi Onofrio, nato a Napoli il 1° dicembre 1944 . » 82 »
25. Uggeri Franco, nato a Pavia il 26 aprile 1943 . » 82 »
26. Balistreri Giuseppe, nato a Licata il 12 gennaio 1937 . » 81 »
27. Borea Giuseppe, nato a Napoli il 10 maggio 1945 . » 81 »
28. Andreini Alcide, nato a Massa il 25 novembre 1942 . » 80 »
29. Bossi Enrico, nato a Chiavenna il 1° marzo 1943 . » 80 »
30. Cardino Luciano, nato a Pinerolo l'8 gennaio 1944 . . . . » 80 »
31. Cascini Filippo, nato a Napoli il 1° marzo 1941 . » 80 »
32. Lupo Vito, nato a Napoli il 15 novembre 1945 . » 80 »
33. Marchesini Mario, nato a Perugia il 15 gennaio 1937 » 80 »
34. Mariotti Giovanni, nato a Saint Etienne (Francia) il 29 novembre 1938 . » 80 »
35. Bassi Gaspare, nato a Pietramelara il 12 gennaio 1943 » 79 »
36. Buccisano Adelchi, nato a Palmi il 15 agosto 1933 . » 78 »
37. Corbetta Emilio, nato a Varese il 17 febbraio 1937 . » 78 »
38. Maizza Mario, nato a S. Vito dei Normanni il 22 luglio 1926 . » 78 »
39. Rossi Mario, nato ad Alzano Lombardo il 23 agosto 1944 . . » 78 »
40. Zullo Gaetanino, nato a Gondar (Africa Orientale) il 17 febbraio 1941 . . » 78 »
41. Amato Emidio, nato a Benevento il 26 agosto 1930 . » 77 »
42. Bianchi Pietro, nato a Rosny-Saus-Bois (Francia) il 10 settembre 1936 . » 77 »
43. Botto Andrea, nato a Sestri Levante (Genova) il 19 ottobre 1943 . . . . » 77 »

44. Magnoni Ettore, nato a Milano il 10 dicembre 1940 punti 77 su 100
45. Manzullo Vincenzo, nato a Ribera il 9 marzo 1944 . » 77 »
46. Sacco Sonador Pietro, nato a Comelico Superiore il 30 marzo 1940 . » 77 »
47. Zannoni Renzo, nato a Prato il 18 giugno 1942 » 77 »
48. D'Amico Cosimo, nato a Latiano il 6 aprile 1946 » 76 »
49. Domenichini Mario, nato a Modena il 31 maggio 1943 » 76 »
50. Locatelli Ernesto, nato a Curdomo il 10 gennaio 1942 » 76 »
51. Pietrangeli Michele, nato a Quartu S. Elena il 2 aprile 1944 . » 76 »
52. Ciancio Salvatore, nato ad Adrano il 1° febbraio 1925 » 75 »
53. Cimmino Luigi, nato a Ottaviano (Napoli) il 6 agosto 1939 . » 75 »
54. De Luca Franco, nato a Polignano a Mare il 24 agosto 1945 . » 75 »
55. Durante Leopoldo, nato a Frosolone il 17 agosto 1943 » 75 »
56. Florio Giammartino, nato a Bari il 27 agosto 1940 . » 75 »
57. Lo Guzzo Renato, nato a Roma il 18 agosto 1944 » 75 »
58. Marras Luigi, nato a Ittiri il 26 gennaio 1940 . » 75 »
59. Mazzarella Carlo, nato a S. Mauro Cilento il 21 luglio 1941 . » 75 »
60. Natalini Giovanni, nato a Trevi il 19 agosto 1944 » 75 »
61. Rallo Guido Giuseppe, nato a Catania l'8 novembre 1943 . » 75 »
62. Romano Giuseppe, nato a Spadafora il 12 gennaio 1926 » 75 »
63. Scarcella Giuseppe, nato a Messina il 28 maggio 1931 » 75 »
64. Cespa Antonio, nato a Varese il 23 febbraio 1940 . » 74 »
65. Cozzolino Arcangelo, nato a Portici il 9 giugno 1941 . » 74 »
66. De Gregori Massimo, nato a S. Martino dell'Argine il 6 ottobre 1944 . » 74 »
67. De Lellis Carlo, nato a Catanzaro il 28 luglio 1943 » 74 »
68. Ledda Eugenio, nato a Olmedo il 4 dicembre 1940 . » 74 »
69. Meoni Roberto, nato a Vernio il 14 ottobre 1939 » 74 »
70. Petrucci Gino, nato a Pistoia il 22 maggio 1923 » 74 »
71. Polito Giovambattista Antonio, nato a Raviscanina il 1° maggio 1934 . » 74 »
72. Raco Giuseppe, nato a S. Giorgio Morgeto il 5 settembre 1943 . » 74 »
73. Romano Raffaele, nato a La Spezia il 10 luglio 1942 . » 74 »
74. Stabilini Lorenzo, nato ad Alessandria il 4 gennaio 1943 . » 74 »
75. Dello Russo Salvatore, nato a Napoli il 9 febbraio 1933 » 73 »
76. Paciaffi Antonio, nato a Penne il 20 gennaio 1937 . » 73 »
77. Romano Sebastiano, nato a Siracusa il 6 agosto 1945 . » 73 »
78. Anselmi Antonio, nato a Iseo l'8 novembre 1944 » 72 »
79. Arcangeli Alessandro, nato a Sarnico il 30 aprile 1940 . » 72 »
80. Barbona Vincenzo, nato a Colleferro il 24 agosto 1942 » 72 »
81. Bisaccia Francesco Antonio, nato a S. Mauro Forte il 21 gennaio 1936 . » 72 »
82. Granata Serenella, nata a Velletri il 15 settembre 1938 » 72 »
83. Madia Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 marzo 1943 . » 72 »
84. Molfino Franco, nato a Sestri Levante il 10 luglio 1943 . . . » 72 »
85. Scafa Duilio, nato a Nocera Superiore il 19 giugno 1937 . punti 72 su 100
86. Tarsia Attilio, nato a Montegiordano il 10 luglio 1934 . » 72 »
87. Teti Raffaele, nato a S. Onofrio il 14 gennaio 1934 » 72 »
88. Bragaerio Gianni, nato a Mediglia il 1° agosto 1940 . » 71 »
89. Civran Eleonora, nata a Trieste il 7 luglio 1942 » 71 »
90. Demetrio Alessandro, nato a Taurianova il 18 giugno 1935 . » 71 »
91. Eccher Claudio, nato a Brunico il 24 marzo 1942 » 71 »
92. Fiorentino Fabrizio, nato ad Altamura l'8 marzo 1923 . » 71 »
93. Nardi Costanzo, nato a Roma il 22 aprile 1927 » 71 »
94. Penazzi Serafino, nato a Lugo il 5 dicembre 1940 » 71 »
95. Averono Pietro, nato a Cuasso al Monte il 9 gennaio 1945 . » 70 »
96. Brown Paolo, nato a Sacile il 27 gennaio 1941 . . » 70 »
97. Campolo Domenico, nato a Reggio Calabria il 7 dicembre 1934 . » 70 »
98. Cultrera Mario, nato a Chiaramonte Gulfi il 9 ottobre 1940 » 70 »
99. Giannelli Primo Rocco, nato a Racale il 16 agosto 1939 . » 70 »
100. Girola Giovanni, nato a Isola del Cantone il 2 giugno 1934 . » 70 »
101. Iemma Domenico, nato a Laureana di Borrello il 26 settembre 1934 . » 70 »
102. Moretti Stefano, nato a Bergamo il 4 giugno 1944 . » 70 »
103. Pasceri Idelbrando, nato a Nicastro il 2 gennaio 1941 » 70 »
104. Rinaldi Nicola, nato ad Ancona il 5 febbraio 1940 . » 70 »
105. Sangiorgio Pasquale, nato a Pedara il 1° dicembre 1926 . » 70 »
106. Scollo Giorgio, nato a Modica il 27 agosto 1944 » 70 »
107. Zupa Michele Pompeo, nato a S. Fele il 10 marzo 1939 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9969)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di trentacinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 294, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976, registro n. 33 Difesa, foglio n. 332, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per l'ammissione di trentacinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977, registro n. 5 Difesa, foglio n. 70;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i risultati dell'esame dei titoli da parte della commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per l'ammissione di trentacinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1976, citate nelle premesse:

1. guardiamarina comp. Romeo Santi . . punti 221,80
2 guardiamarina comp. Loconsole Girolamo » 214,90
3. guardiamarina comp. Gambaletta Giuseppe » 195,21
4. guardiamarina comp. Giunta Cosimo . . » 193,52
5. guardiamarina comp. Barbato Giancarlo . » 188,13

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 384

(9939)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di manovale in prova per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di manovale in prova per le esigenze del compartimento di Roma, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, n. 16, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 135, avrà luogo presso la sala conferenze, stazione Roma Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 5, 6, 7, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 ottobre 1977 con inizio alle ore 8.

(10090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 426, prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974:

Anzola dell'Emilia: condotta unica;
Budrio: condotta capoluogo;
Castel d'Aiano: seconda condotta Rocca di Roffeno;
Castel del Rio: condotta consorziale tra i comuni di Castel del Rio e Casalfiumanese;
Grizzana: prima condotta;
Malalbergo: prima condotta capoluogo;
Sant'Agata Bolognese: condotta unica;
Savigno: seconda condotta;

Visto il successivo decreto n. 579, prot. n. 5654, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1977, relativo alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 590, prot. n. 365 in data 21 gennaio 1977, con il quale è stato provveduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonché la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Capucci Guido . . . . punti 55,650
2. Gnudi Enrico . . . . » 49,685
3. De Grossi Guido . . . . » 48,749
4. Pasciuti Giancarlo . . . . . . » 47,028
5. Tarantini Paolo . . . . » 46,100
6. Campidelli Orlando . . . . » 46,049
7. Ghini Viviana . . . . » 46,000
8. Piola Lia Fernanda . . . . » 45,635
9. Matrà Annunzio . . . . » 45,000
10. Procopio Pietro . . . . » 44,900
11. Ciacci Quinto . . . . » 44,345
12. Guazzugli Marini Claudio . . . . . » 43,890
13. Via Maurizio . . . . » 43,225
14. Caivano Giorgio . . . . » 43,078
15. Agliozzo Giuseppe Luciano . . . . . » 42,267
16. Calzolari Angela . . . . » 41,521
17. Marasco Raffaele . . . . » 41,205
18. Brignola Corrado . . . . » 41,022
19. Torricelli Ernesto . . . . » 35,765

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quelli dei comuni interessati.

Bologna, addì 2 agosto 1977

Il medico provinciale: MACCOLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero di protocollo e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974, bandito con decreto n. 426, prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottoindicati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa citata sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Capucci Guido: Budrio, condotta capoluogo;
2) Gnudi Enrico: Anzola dell'Emilia, condotta unica;
3) De Grossi Guido: Sant'Agata Bolognese, condotta unica;
4) Pasciuti Giancarlo: Malalbergo, prima condotta capoluogo;
5) Tarantini Paolo: Savigno, seconda condotta;
6) Campidelli Orlando: Grizzana, prima condotta;
7) Ghini Viviana: Castel d'Aiano, seconda condotta, Rocca di Roffeno;

8) Piola Lia Fernanda: Castel del Rio, condotta consorziale fra i comuni di Castel del Rio e Casalfiumanese.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quelli dei comuni interessati.

Bologna, addì 2 agosto 1977

Il medico provinciale: MACCOLINI

(9737)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione tisiopneumologica seconda

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione tisiopneumologica seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(9974)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(9978)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(9976)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di primario e un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente geriatra addetto alla divisione di lungodegenza-riabilitazione-geriatria;

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(9884)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di geriatria;

quattro posti di assistente di neurologia per la divisione di neurologia riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(9945)

OSPEDALI UNIFICATI DI SARNANO E S. GINESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sarnano (Macerata).

(9942)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(9973)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(9975)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO» DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(9941)

OSPEDALE «NIGUARDA» DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(9972)

OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(9943)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA"» DI OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(9944)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(9940)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(9946)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1977, n. 33.

Norme per il rilascio di fidejussioni da parte della regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere e di agevolare le iniziative dirette all'ammodernamento delle strutture agricole, con particolare riguardo allo sviluppo della coooperazione e delle altre forme associative, la regione Toscana, per facilitare il ricorso al credito agrario, può concedere fidejussioni a favore di coltivatori diretti singoli ed associati e di cooperative agricole di conduzione, di servizio e di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva dei prodotti dei soci, comprese le stalle sociali, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per contrarre mutui di miglioramento, compresi quelli per dimissioni di passività onerose e per formazione di proprietà diretto coltivatrice.

La fidejussione regionale è concessa per la differenza fra l'ammontare del mutuo, oltre gli interessi ed accessori, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte determinato dall'istituto mutuante, maggiorato, nel caso che il mutuo sia assistito dal concorso pubblico negli interessi, del valore attualizzato del concorso medesimo.

Nel caso che il valore cauzionale dei beni presi in garanzia sia del tutto insufficiente, la fidejussione potrà coprire il 100% (cento per cento) del capitale mutuato, oltre i relativi interessi ed accessori.

Art. 2.

Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate zone od attività specifiche, ovvero qualora le condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti non consentano, senza una valida malleveria, l'intervento finanziario degli istituti di credito, la fidejussione di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata anche a garanzia di operazioni di credito agrario di esercizio.

In questo caso la fidejussione potrà garantire fino al 100% del capitale, oltre i relativi interessi ed accessori, surrogandosi la Regione all'istituto finanziatore negli eventuali privilegi legali che assistono le singole operazioni.

Art. 3.

In ogni caso, fermo rimanendo l'aspetto di garanzia principale o primaria, la fidejussione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o della Regione o comunque concessi da enti od istituti pubblici e privati, ma può operare ad integrazione od in sostituzione dei medesimi.

Art. 4.

Il comitato amministrativo del fondo regionale di garanzia, istituito a norma della legge regionale 5 settembre 1974, n. 59:

istruisce le domande di operatori agricoli tendenti ad ottenere la garanzia fidejussoria di cui alla presente legge;

sottopone i risultati dell'istruttoria alla giunta regionale che concede formalmente la garanzia fidejussoria;

amministra il « Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie per la stipulazione di mutui e prestiti previsti da leggi statali o regionali » di cui all'art. 10 della presente legge, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 7 ed alla copertura minima garantita fissata dallo stesso art. 10;

sottopone all'approvazione della giunta regionale gli atti necessari alla determinazione delle azioni da intraprendere nei confronti del debitore garantito ove sia chiamata a rispondere della fidejussione prestata nonchè gli atti per il pagamento di quanto dovuto;

esegue per quanto sopra gli atti amministrativi della giunta regionale.

Il comitato amministrativo del fondo, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, si avvarrà del personale degli uffici regionali secondo quanto disposto dalla giunta regionale.

La giunta regionale emanerà gli occorrenti provvedimenti per regolare i rapporti con il fondo regionale di garanzia circa l'amministrazione dei mezzi finanziari in dotazione al fondo stesso.

La situazione finanziaria del fondo regionale di garanzia, anche per quanto concerne la gestione delle fidejussioni previste dalla presente legge, così come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 59 del 5 settembre 1974 per quanto attiene alla gestione delle garanzie sussidiarie, sarà allegata ogni anno al conto consuntivo della Regione.

Art. 5.

Ai componenti effettivi ed agli addetti al servizio di segreteria del comitato di amministrazione del fondo regionale di garanzia istituito ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n. 59, che risiedono in un comune diverso da quello dove si riunisce il comitato, in relazione anche agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, è corrisposto, semprechè non dipendenti dalla Regione il rimborso spese, di viaggio secondo la documentazione prodotta dai medesimi.

Le spese inerenti l'uso del mezzo di trasporto privato sono rimborsate sulla base del costo chilometro determinato in un sesto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove si riunisce il comitato.

Le missioni effettuate dai componenti del comitato debbono essere autorizzate dal presidente del comitato stesso e le spese di viaggio sono rimborsate nella misura stabilita dai comma precedenti.

Al rimborso delle spese di cui sopra, provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente e dal segretario del comitato stesso.

Art. 6.

La garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge si applica ai mutui ed ai prestiti agrari previsti da norme comunitarie statali o regionali perfezionati dopo la sua entrata in vigore con gli istituti di credito appositamente convenzionati con la Regione.

Le convenzioni, da stipularsi fra gli istituti che ne facciano richiesta e la giunta regionale, saranno sottoposte a parere preventivo del comitato amministrativo di cui all'art. 4 e dovranno prevedere:

a) le procedure, i criteri e le modalità per la richiesta ed il rilascio della garanzia fidejussoria e per la sua esecuzione;

b) i termini di inizio del procedimento di riscossione coattiva nei confronti dei mutuatari inadempienti, in relazione alle eventuali garanzie assunte, in riferimento al disposto del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile;

c) l'accertamento e la refusione delle perdite denunziate.

Art. 7.

La fidejussione regionale si estende agli interessi, convenzionali e di mora, previsti per le operazioni di credito che ne siano assistite, in proporzione alla quota di capitale garantita nonchè alle spese legali sostenute per l'escussione dei debitori inadempienti, e per le quali l'istituto finanziatore sia rimasto incapiente.

La fidejussione si riduce progressivamente, nel caso di mutui e prestiti con ammortamento poliennale, proporzionalmente al capitale residuo dopo il pagamento di ogni rata.

Art. 8.

Per le quote di mutuo o di prestito eventualmente non coperte dalla fidejussione prevista dalla presente legge, si applica la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, e, nel caso di prestiti per i quali non sia previsto l'intervento del predetto fondo interbancario di garanzia, quella del fondo regionale di garanzia.

Art. 9.

Il rilascio della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge è subordinato all'impegno, da parte degli operatori richiedenti, di sottoporre la propria contabilità e/o la gestione aziendale a eventuali controlli che saranno disposti dal comitato amministrativo del fondo regionale di garanzia.

Art. 10.

Per il rilascio delle fidejussioni previste dalla presente legge è costituito uno speciale fondo di garanzia denominato « Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie per la stipulazione di mutui e prestiti previsti da norme comunitarie statali o regionali », che sarà amministrato ai termini del precedente art. 4.

L'importo delle fidejussioni rilasciate dovrà essere coperto per il 10 % dal capitale del fondo previsto dal presente articolo.

Il predetto fondo ha una dotazione iniziale di lire 300 milioni che verrà incrementata negli anni successivi fino a raggiungere, nel 1980, lire 800 milioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 11.

Gli accantonamenti disposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 81 del 30 dicembre 1975, ai fini della concessione di garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole, vengono conglobati nel fondo costituito ai sensi del precedente art. 10 e le fidejussioni rilasciate a valere sul predetto fondo saranno contabilizzate ed amministrate in conformità di quanto previsto dalla presente legge.

Analogamente sarà provveduto, ad avvenuto trasferimento delle competenze alla regione Toscana, nei confronti della gestione relativa alle fidejussioni rilasciate da parte dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana ed in Lazio, per le operazioni di credito agrario a favore di aziende ricadenti in Toscana.

Il fondo di garanzia, costituito ai sensi del precedente art. 10, acquisirà al suo attivo anche gli accantonamenti allo scopo disposti dall'Ente Maremma ed iscriverà al suo passivo gli impegni per le fidejussioni prestate. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilirà criteri, modalità e tempi per il perfezionamento del passaggio della gestione dall'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana ed in Lazio, al fondo di garanzia.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del capo XXII, libro IV del codice civile.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà carico per il 1977 con le disponibilità del cap. 36050 che si istituisce con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili

Cap. 71000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

3. Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche
3.4. Piano di intervento per agevolare l'accesso al credito

Cap. 36050. — Spese per il finanziamento del fondo per la concessione di garanzie fidejussorie su operazioni di credito agrario L. 300.000.000

Gli oneri relativi agli anni successivi, fino al 1980, saranno determinati con le singole leggi di bilancio.

Art. 14.

L'onere derivante dal rimborso delle spese previsto dall'art. 5 della presente legge, grava sul cap. 06300 del bilancio di previsione per l'anno 1977 che presenta la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° giugno 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 aprile 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 23 maggio 1977.

(9803)

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1977, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1976, n. 75, concernente contributi straordinari alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione del protocollo di intesa convenuto tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1976, n 75, già stabilito per l'anno 1977 in L. 2.700.000 per ciascun dipendente in servizio, è elevato per lo stesso anno a L. 3.500.000.

Art. 2.

Il contributo previsto dal precedente art. 1 può essere concesso anche ad imprese private che esercitano autolinee sostitutive di ferrovie non sovvenzionate dallo Stato o dalla Regione, purchè pratichino al proprio personale un trattamento non inferiore a quello stabilito dal protocollo d'intesa.

Art. 3.

La giunta regionale, in casi di comprovata difficoltà finanziaria e di cassa di tutte o di alcune delle imprese cui è stato riconosciuto titolo al contributo di cui al precedente art. 1, è autorizzata ad erogare alle medesime le rate dei contributi stessi anche prima dei termini stabiliti nell'art. 6 della legge regionale precitata.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 1.575.000.000, fa carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 62300: « Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione dei contratti del protocollo d'intesa fra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti di autolinee » che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 5.

Allo stato di previsione di competenza della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . L. 1.575.000.000

In aumento:

Cap. 62300. — Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione dei contratti del protocollo d'intesa fra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti di autolinee . . . . L. 1.575.000.000

Allo stato di previsione di cassa della spesa del bilancio del corrente esercizio vanno apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 1.575.000.000

In aumento:

Cap. 62300. — Contributo straordinario alle imprese private concessionarie di pubblici servizi di linea per l'attuazione dei contratti di protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti di autolinee (legge regionale 26 maggio 1975, n. 52 e legge regionale 23 dicembre 1976, n. 75) . L. 1.575.000.000

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per il 1977 la erogazione della spesa è disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 della legge sull'ordinamento contabile regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 giugno 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 giugno 1977.

(9804)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. **35**.

Celebrazioni del sesto centenario della nascita di Filippo Brunelleschi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie di tutela delle attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, collabora alla realizzazione delle celebrazioni del sesto centenario della nascita di Filippo Brunelleschi anche mediante apposito finanziamento.

Una segreteria organizzativa nominata dal Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita del Brunelleschi costituito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976 e successive modificazioni, cura le iniziative necessarie per la realizzazione e la gestione della manifestazione, operando nell'ambito delle direttive tecnico-scientifiche espresse dal comitato stesso.

Art. 2.

Su apposito conto corrente bancario intestato all'assessore alla cultura, membro del Comitato nazionale suddetto, confluiscono, oltre al contributo della regione Toscana di cui alla presente legge, anche i contributi del comune di Firenze, dell'amministrazione provinciale di Firenze, dell'Università agli studi di Firenze, dell'ente provinciale per il turismo di Firenze e della azienda autonoma di turismo di Firenze, facenti parte unitamente alla regione Toscana, della segreteria organizzativa del Comitato nazionale, ad eccezione dei contributi concernenti iniziative intraprese autonomamente dagli enti suddetti.

Art. 3.

Ad iniziativa conclusa la segreteria organizzativa assicura il versamento nel bilancio regionale dell'eventuale saldo attivo della gestione delle celebrazioni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 50.000.000 farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 10870: « Spese per le celebrazioni del sesto centenario della nascita di Filippo Brunelleschi », che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 vengono introdotte, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 50.000 000

Di nuova istituzione:

Cap 10870. — Spese per le celebrazioni del sesto centenario della nascita di Filippo Brunelleschi . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 giugno 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 giugno 1977.

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1977, n. **36**.

Contributo all'Istituto storico della Resistenza in Toscana per la realizzazione del convegno internazionale su « Giustizia e libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia. Attualità dei fratelli Rosselli a quaranta anni dal loro sacrificio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, in attuazione dei principi espressi nell'art. 1, comma primo, dello Statuto, corrisponde un contributo di L. 35.000.000 all'Istituto storico della Resistenza in Toscana per la realizzazione del Convegno internazionale « Giustizia e libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia - Attualità dei fratelli Rosselli a quaranta anni dal loro sacrificio ».

Alla relativa erogazione sarà provveduto con provvedimento della giunta regionale.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al bilancio del corrente esercizio, cap. 10860 « Contributo all'Istituto storico della Resistenza in Toscana per la realizzazione del Convegno internazionale " Giustizia e libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia. Attualità dei fratelli Rosselli a quaranta anni dal loro sacrificio" » che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Negli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1977 vengono introdotte, per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 35.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 10860. — Contributo all'Istituto storico della Resistenza in Toscana per la realizzazione del Convegno internazionale « Giustizia e libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia. Attualità dei fratelli Rosselli a quaranta anni dal loro sacrificio » . . . . . L. 35.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 29 giugno 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 giugno 1977.

(9805)

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1977, n. 37.

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per lire 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62, concernenti contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di una quota della spesa prevista all'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e/o con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di L. 1.000.000.000, ammortizzabili in anni venti, con decorrenza dall'esercizio 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,50% annuo (7,75% semestrale).

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 2.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'art. 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo o associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio, titolo I, a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo o dei mutui, nell'ammontare complessivo di L. 1.000.000.000 sarà introitato al cap. 14500 (ex. cap. 05200 gestione residui 1976) dello stato di previsione dell'entrata in rispondenza della relativa spesa iscritta al cap. 47100 (ex cap. 21800 gestione residui 1976) dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

Per l'anno 1977, la spesa di L. 81.622.080 pari ad una rata semestrale di ammortamento, farà carico al cap. 47700 per lire 77.500.000 (quota interessi) ed al cap. 47800 per L. 4.122.080 (quota capitale) che vengono integrati nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

La rata annua di ammortamento, pari a L. 163.244.160 trova copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980, nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale, all'obiettivo 3 « Sviluppo delle attività economiche », piano 7 « Piano di intervento sulle infrastrutture », programma 1 « Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque », dopo le variazioni al bilancio medesimo di cui al successivo art. 6.

E' disposto che la rata annua di ammortamento, relativa agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

1. - Obiettivo: Formazione
1.5. - Piano di intervento sulle strutture
1.5.2. - Altri interventi

Cap. 17300. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 8.468.246

Cap. 17400. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 284.674

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche
3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive
3.6.5. - Programma per lo sviluppo delle strutture ricettive

Cap. 44000. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 12.916.171

Cap. 44100. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 610.137

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche
3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture
3.7.4. - Programma per l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture di commercializzazione e per l'adeguamento e lo sviluppo della rete distributiva

Cap. 50300. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 18.082.636

Cap. 50400. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 854.190

Oneri non ripartibili
Fondi globali

Cap. 71200. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 40.406.026

Totale in diminuzione . L. 81.622.080

In aumento:

5. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche
3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture
3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture
3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque

Cap. 47700. — Quota interessi per ammortamento mutui . L. 77.500.000

Cap. 47800. — Quota capitale per ammortamento mutui » 4.122.080

Totale in aumento . L. 81.622.080

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. - Obiettivo: Promozione della salute.
2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.
2.1.2. - Programma di interventi per la unificazione dei presìdi socio-sanitari e per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture.

	1978	1979-80
Titolo di spesa: « B » - « 3-b » .	66.197.370	132.394.740

2. - Obiettivo: Promozione della salute.
2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1977, n. 38.

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per lire 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62, concernente contributi a favore di enti locali singoli ed associati per opere di costruzione, ammodernamento, potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 24 ottobre 1974, n. 62, concernente contributi a favore di enti locali singoli od associati per opere di costruzione, ammodernamento e potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e/o con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di L. 1.000.000.000 ammortizzabili in anni venti, con decorrenza dall'anno 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,50% (7,75% semestrale).

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 2.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'art. 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo o associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio, titolo I, a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo o dei mutui, nell'ammontare complessivo di L. 1.000.000.000, sarà introitato al cap. 14500 (ex cap. 05200 gestione residui 1976) dello stato di previsione dell'entrata in rispondenza della relativa spesa iscritta al cap. 45000 (ex cap. 21300 gestione residui 1976) dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

Per l'anno 1977, la spesa di L. 81.622.080, pari ad una rata semestrale di ammortamento, farà carico al cap. 45100 per L. 77.500.000 (quota interessi) ed al cap. 45200 per L. 4.122.080 (quota capitale) che vengono istituiti nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

La rata annua di ammortamento, pari a L. 163.244.160, trova copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980 nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale, all'obiettivo 3 « Sviluppo delle attività economiche », piano 6 « Piano di intervento sulle strutture produttive », programma 6 « Programma per la valorizzazione delle risorse idro-termali ed il potenziamento degli impianti pertinenti ad attività idroterapiche », dopo le variazioni al bilancio medesimo di cui al successivo art. 6.

E' disposto che la rata annua di ammortamento, relativa agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della «spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71200. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 81.622.080

Di nuova istituzione:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche

3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive

3.6.6. - Programma per la valorizzazione delle risorse idrotermali ed il potenziamento degli impianti pertinenti ad attività idroterapiche

Cap. 45100. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 77.500.000

Cap. 45200. — Quota capitale per ammortamento mutui . . » 4.122.080

L. 81.622.080

Allo stato di previsione della «spesa» del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. - Obiettivo: Promozione della salute

2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.

2.1.5. - Programma di interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.

	1978	1979-80
Tipo di spesa: «B» - «3-b» .	3.482.690	6.965.380

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche.

3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive.

3.6.6. - Programma per la valorizzazione delle risorse idrotermali ed il potenziamento degli impianti pertinenti ad attività idroterapiche.

Tipo di spesa: «B» - «3-b» . . .	159.761.470	319.522.940
Totale in diminuzione . .	163.244.160	326.488.320

In aumento:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche.

3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive

3.6.6. - Programma per la valorizzazione delle risorse idrotermali ed il potenziamento degli impianti pertinenti ad attività idroterapiche.

Tipo di spesa: «A» - «3-b» .	163.244.160	326.488.320

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e l'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1977, n. 39.
Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per lire 523.000.000 ad integrazione del finanziamento statale previsto dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, per l'attuazione del programma regionale di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 12 luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma regionale di edilizia scolastica, la Regione integra con L. 523.000.000 il finanziamento statale di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per gli interventi di cui al comma precedente, finanziati con i fondi regionali, si applicano le norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici previste dalla legge regionale 27 gennaio 1975, n. 18.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e/o con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di L. 523.000.000 ammortizzabili in anni venti, con decorrenza dall'anno 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,50 % annuo (7,75 % semestrale).

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 3.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'art. 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo od associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio, titolo I, a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

L'importo del mutuo o dei mutui, nell'ammontare complessivo di L. 523.000.000 sarà introitato al cap. 14500 (ex cap. 05200 gestione residui 1976) dello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza della relativa spesa iscritta al cap. 16100 (ex cap. 24640 gestione residui 1976) dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio.

Art. 5.

Per l'anno 1977, la spesa di L. 42.688.348, pari ad una rata semestrale di ammortamento, farà carico al cap. 16200 per L. 40.532.500 (quota interessi) ed al cap. 16300 per L. 2.155.848 (quota capitale) che vengono istituiti nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

La rata annua di ammortamento, pari a L. 85.376.696, trova copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980, nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale, all'obiettivo 1 « Formazione », piano 5 « Piano di intervento sulle strutture scolastiche », programma 1 « Programma di intervento sulle strutture edilizie », dopo le variazioni al bilancio medesimo di cui al successivo art. 7.

E' disposto che la rata annua di ammortamento relativo agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della « spesa » del bilancio del corrente esercizio apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

1. - Obiettivo: Formazione
1.5. - Piano di intervento sulle strutture
1.5.2. - Altri interventi

Cap. 17300. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 40.532.500
Cap. 17400. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 2.155.848

L. 42.688.348

Di nuova istituzione:

1. - Obiettivo: Formazione
1.5. - Piano di intervento sulle strutture
1.5.1. - Programma di intervento sulle strutture scolastiche

Cap. 16200. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 40.532.500
Cap. 16300. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 2.155.858

L. 42.688.348

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. - Obiettivo: Promozione della salute.
2.2. - Piano di intervento nel campo ecologico dell'igiene pubblica e per la tutela delle acque.
2.2.2. - Programma di interventi per la tutela sanitaria dei lavoratori.

	1978	1979-80
	—	—
Tipo di spesa: « B » - « 3-b » . . .	85.376.696	170.753.392

Di nuova istituzione:

1. - Obiettivo: Formazione.
1.5. - Piano di intervento sulle strutture.
1.5.1. - Programma di intervento sulle strutture scolastiche.

Tipo di spesa: « A » - « 3-b » . . .	85.376.696	170.753.392

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1977, n. 40.

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per lire 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62, concernente la realizzazione di opere di reperimento ed utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di una quota della spesa prevista all'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 62, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e/o con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di L. 1.000.000.000, ammortizzabili in anni venti, con decorrenza dall'esercizio 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,50 % (7,75 % semestrale).

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 2.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'art. 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo od associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio, titolo I, a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento

affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) **provveda** a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano, ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

L'importo del mutuo o dei mutui, nell'ammontare complessivo di L. 1.000.000.000, sarà introitato al cap. 14500 (ex cap. 05200 gestione residui 1976) dello stato di previsione dell'entrata in rispondenza alla relativa spesa iscritta al cap. 47300 (ex cap. 22300 gestione residui 1976) dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

Per l'anno 1977, la spesa di L. 81.622.080, pari ad una rata semestrale di ammortamento, farà carico al cap. 47700 per L. 77.500.000 (quota interessi) ed al cap. 47800 per L. 4.122.080 (quota capitale) che vengono integrati nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

La rata di ammortamento, pari a L. 163.244.160, trova concreta copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980 nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale, all'obiettivo 3 « Sviluppo delle attività economiche », piano 7 « Piano di intervento sulle infrastrutture », programma 1 « Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque » dopo le variazioni al bilancio medesimo di cui al successivo art. 6.

E' disposto che la rata annua di ammortamento, relativa agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Oneri non ripartibili
Fondi globali

Cap. 71200 — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) . L. 81.622.080

In aumento:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche
3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture
3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque

Cap. 47700 — Quota interessi per ammortamento mutui L. 77.500.000

Cap. 47800 — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 4.122.080

L. 81.622.080

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. - Obiettivo: Promozione della salute
2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali.
2.1.5. - Programma di interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.

	1978	1979-80
Tipo di spesa: « B » - « 3 b » . . .	163.244.160	326.488.320

In aumento:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche.
3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture.
3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per la utilizzazione e la tutela delle acque.

Tipo di spesa: « A » - « 3-b » . .	163.244.160	326.488.320

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e l'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1977, n. **41.**

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5, concernente rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, n. 22, riguardante interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5, è sostituito dal seguente:

Per il finanziamento di una quota della spesa indicata al precedente articolo la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e/o con la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, uno o più mutui per un importo complessivo di lire 6.500.000.000, ammortizzabili in venti anni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 15,50% annuo (7,75% semestrale).

Nessuna variazione al tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento saranno a carico della Regione.

Per il finanziamento della quota residua di spesa, pari a L. 4.500.000.000 sarà provveduto con successivo provvedimento legislativo.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5, è sostituito con il seguente:

Le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel titolo I a norma dell'art. 59 della legge citata.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nei successivi articoli 4 e 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo od associato, per tutta la durata residua all'ammortamento dei mutui, quota delle entrate tributarie di competenza della Regione iscritte in bilancio, titolo I, a norma dell'art. 59 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria, rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere, interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5, è sostituito dal seguente:

L'importo del mutuo di L. 6.500.000.000 sarà introitato al cap. 14500 (ex cap. 05200 della gestione residui 1975) dello stato di previsione dell'entrata in rispondenza della relativa spesa iscritta al cap. 47300 (ex cap. 22300 gestione residui 1975) dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5, è sostituito dal seguente:

Per l'anno 1977, la spesa di L. 530.543.520, pari ad una rata semestrale di ammortamento, farà carico al cap. 47700 per lire 503.750.000 (quota interessi) ed al cap. 47800 per L. 26.793.520 (quota capitale) che vengono integrati nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

La rata annua di ammortamento, pari a L. 1.061.087.040 trova copertura finanziaria per gli anni dal 1978 al 1980 nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale all'obiettivo 3 « Sviluppo delle attività economiche », piano 7 « Piano di intervento sulle infrastrutture », programma 1 « Programma di intervento sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per la utilizzazione e la tutela delle acque », dopo le variazioni al bilancio medesimo di cui al successivo art. 6.

E' disposto che la rata annua di ammortamento, relativa agli anni successivi al 1980, trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

4. - Obiettivo: Assetto del territorio

4.2. - Piano di intervento per il recupero del patrimonio immobiliare ed il potenziamento e lo sviluppo dell'edilizia abitativa

Cap. 59700. — Quota interessi per ammortamento mutui . . L. 245.003.710

Cap. 59800. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 12.203.131

4. - Obiettivo: Assetto del territorio

4.3. - Piano di interventi per lo sviluppo del sistema e delle infrastrutture di trasporto

4.3.2. - Programma per il miglioramento e il potenziamento del sistema portuale regionale

Cap. 61200. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 68.601.048

Cap. 61300. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 3.416.745

Oneri non ripartibili
Fondi globali

Cap. 71200. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) . . . . L. 201.318.886

Totale in diminuzione . . . L. 530.543.520

In aumento:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche

3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture

3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque

Cap. 47700. — Quota interessi per ammortamento mutui . . . . L. 503.750.000

Cap. 47800. — Quota capitale per ammortamento mutui . . . . » 26.793.520

Totale in aumento . . . L. 530.543.520

Allo stato di previsione della « spesa » del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

2. - Obiettivo: Promozione della salute.

2.1. - Programma di studi e ricerche.

2.1.2. - Programma di interventi per la unificazione dei presìdi socio-sanitari e per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture.

	1978	1979-80
Tipo di spesa: « B » - « 3-b » . .	581.802.630	1.163.605.260

In aumento:

3. - Obiettivo: Sviluppo delle attività economiche.

3.7. - Piano di intervento sulle infrastrutture.

3.7.1. - Programma di interventi sulle infrastrutture di acquedotti e fognature per l'utilizzazione e la tutela delle acque.

Tipo di spesa: « A » - « 3-b » . .	581.802.630	1.163.605.260

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 luglio 1977.

(9806)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1977, n. 42.

Finanziamento dell'attività del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese necessarie per l'attività del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Toscana, prevista dallo art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono a carico della Regione.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono previste per l'anno 1977 in L. 10.000.000.

Alla copertura delle spese di cui al precedente comma si provvede con le disponibilità previste nel bilancio del corrente esercizio al cap. 10500 « Spese per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo » che viene integrato con la variazione di cui al successivo art. 4.

La spesa per gli anni successivi sarà determinata con le singole leggi di bilancio.

Art. 3.

Alla gestione degli stanziamenti di cui alla presente legge si provvede ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

Il personale occorrente per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è tratto dalla dotazione organica del personale assegnato agli uffici del consiglio regionale.

Art. 4.

Allo stato di previsione di competenza della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 72600. — Fondo di riserva per spese impreviste . L. 5.000.000

In aumento:

Cap. 10500. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo . L. 5.000.000

Allo stato di previsione di cassa della spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 72600. — Fondo di riserva per spese impreviste L. 5.000.000

Cap. 72700. — Fondo di riserva di cassa . » 5.000.000

L. 10.000.000

In aumento:

Cap. 10500. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo . L. 10.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 giugno 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1977, n. 43.

Modifica degli articoli 5, 6, 11 e 13 della legge 5 giugno 1974, n. 32, Fidi Toscana S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

Per la realizzazione dei propri fini la « Fidi Toscana S.p.a. » costituisce col contributo dei soci, previsto dall'art. 6 della presente legge e con i contributi di cui al successivo art. 7, un fondo col quale garantire, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al successivo art. 8, i crediti concessi per suo tramite.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

I soci della « Fidi Toscana S.p.a. » concorrono mediante contributi volontari alla formazione del fondo di garanzia di cui all'art. 5.

Il fondo di garanzia è determinato con deliberazione del consiglio regionale.

Con la stessa deliberazione il consiglio regionale determina il contributo della Regione al fondo di garanzia.

Gli interessi maturati sul fondo di garanzia sono destinati all'incremento dello stesso.

I contributi di cui al primo comma saranno restituiti solo in caso di scioglimento della società e non in caso di recesso del socio né in caso di trasferimento di azioni.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

Per far fronte agli oneri conseguenti al funzionamento dei comitati tecnici e degli altri organi sociali, la « Fidi Toscana S.p.a. » si avvale dei contributi della Regione, di cui al successivo art. 18 e degli interessi attivi maturati sul capitale sociale.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo la « Fidi Toscana S.p.a. » fa fronte con i contributi della Regione, di cui al successivo art. 19 e con le disponibilità di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 luglio 1977.

(9807)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772590)